



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 07, del mese di Novembre alle ore 13:30, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 31479/2019 DECRETO N. 132

COMUNE DI CESENATICO - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FUNZIONALE DELL'AREA "EX MINIGOLF" SITUATA TRA LE VIE ABBA, MANZONI E MILANO E CORRELATA VARIANTE AL PRG VIGENTE: - ASSENSO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA IN VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II.; - ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 SULLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista l'attivazione da parte del Comune di Cesenatico della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e ss.mm.ii., inerente il Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 LR. 24/2017, per *“l'approvazione del Progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e gestione economico funzionale dell'area ex minigolf situata tra le Vie C. Abba, A. Manzoni e Milano e correlata Variante al PRG vigente”*, trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 29/08/2019 ed assunta al prot. prov.le n. 22751 di pari data con richiesta di espressione delle competenze provinciali in seno alla Conferenza dei Servizi;

Premesso che:

- in data 01/01/2018 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 24/2017 avente ad oggetto *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*, la quale ha ridefinito la materia del governo del territorio, identificando nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di approvazione degli strumenti;
- in particolare il Capo V della citata legge *“Approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti”* disciplina all'art. 53, comma 1, lettera a) il procedimento unico per *“opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale”*;
- il comma 2, dell'articolo 53, specifica altresì che attraverso il procedimento unico *“l'approvazione del progetto delle opere definite al comma 1, consente:*
 - a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;*
 - b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente”*
 - c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.”*

Premesso inoltre che il Comune di Cesenatico è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii;
- Piano Regolatore Generale (PRG) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 03/09/1998, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 705 del 19/12/2000 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/1978;

Preso atto che:

- l'intervento relativo all'istanza in oggetto viene proposto mediante Procedimento Unico di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica, come disciplinato dall'art. 53 della LR 21 dicembre 2017, n.24 e riguarda *“l'approvazione del Progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e gestione economico funzionale dell'area ex minigolf situata tra le Vie C. Abba, A. Manzoni e Milano, e correlata Variante al PRG vigente”*;
- il progetto di riqualificazione dell'area attrezzata a verde definita “ex minigolf” non risulta essere, ai sensi della L.R. 4/2018, da assoggettarsi a procedimento di VIA.
- la relativa documentazione è stata depositata presso la sede comunale e tutti gli elaborati sono stati pubblicati in data 21/08/2019 nel sito WEB comunale, affinché come da avviso pubblicato sul BURERT n.279 in data 21/08/2019, chiunque potesse consultarla e formulare eventuali osservazioni entro il 20/10/2019,

- la documentazione relativa al procedimento inviata a questa Amministrazione Provinciale in data 29/08/2019 e acquisita al prot. prov. 22751, con richiesta, ai fini dell'assenso previsto all'art.53 suddetto, dell'espressione delle competenze provinciali in seno alla Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, C.2, L N.241/1990 ss.mm.ii., in forma semplificata asincrona;
- l'approvazione del progetto ai sensi dell'art.53 della LR 21 dicembre 2017, n.24, permette di conseguire l'approvazione della localizzazione dell'intervento previsto in variante alla pianificazione urbanistica vigente, contestuale approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Dato atto che quanto trasmesso in data 29/08/2019 e acquisita al prot. prov. 22751 si compone dei seguenti elaborati:

Deliberazione della Giunta Comunale n.206 del 07/08/2019

Elaborati descrittivi e di progetto

<i>Relazione tecnica;</i>	<i>12/07/2019</i>
<i>Crono programma lavori;</i>	<i>“</i>
<i>Computo metrico estimativo e quadro economico;</i>	
<i>Piano di sicurezza e di coordinamento;</i>	<i>17/07/2019</i>
<i>Relazione tecnica di cui all'art.8 LR 20 luglio 2015 n.967 DGR 24 ottobre 2016 n.1715–Allegato 4;</i>	
<i>Relazione geologica;</i>	<i>febbraio 2019</i>

elaborati grafici

<i>Tavola 01: stato di fatto;</i>	<i>giugno 2019</i>
<i>Tavola 02 integrativa: stato di progetto;</i>	<i>luglio 2019</i>
<i>Tavola 03 integrativa: elaborato architettonico;</i>	<i>“</i>
<i>Tavola 04 integrativa: schema impianto fognario;</i>	<i>“</i>
<i>Tavola 05 integrativa: verde e arredo urbano;</i>	<i>“</i>
<i>Tavola 06: legge 13/1989;</i>	<i>“</i>

VARIANTE URBANISTICA

Relazione tecnica;
Stralcio normativo PRG 1998 NTA testo variato al 07/08/2019;

Dato atto che:

- con nota prot. prov.le n.23997 del 22/05/2019 questa Amministrazione provinciale richiedeva sull'istanza in oggetto chiarimenti ed integrazioni con conseguente sospensione dei termini procedurali;
- con nota acquisita in data 11/10/2019 con prot.prov.le n. 29230, l'Amministrazione comunale inviava le seguenti integrazioni richieste:
 - *Relazione geologica*
 - *Tavola 2 aggiornata completa di tabella comparativa impermeabilità;*

Verificato che la proposta presentata ai sensi dell'art.53 LR 20/2017, al fine del rilascio del titolo unico alla realizzazione delle opere, ha effetto di variante urbanistica come illustrato all'interno della Relazione urbanistica, i cui contenuti sono così riassumibili:

Il Comune di Cesenatico, ha ricevuto da parte dell'Agenzia del Demanio la proprietà di un'area di circa 5.000, mq. già destinata ad attività ludico-sportiva attrezzata per il gioco del minigolf, posta tra le vie Abba, Manzoni e Milano (di seguito indicata come area “ex minigolf”). L'area è inutilizzata da almeno un triennio e attualmente versa in uno stato di abbandono e degrado, anche con danno all'immagine ed alla sicurezza del quartiere. Il Comune al fine di valorizzare l'area di notevole interesse per la comunità, anche in ragione delle funzioni e della posizione in cui è collocata, ha approvato un procedimento pubblico di affidamento in concessione d'uso dell'area “ex minigolf”, subordinato a preventiva riqualificazione (determina dirigenziale n. 362 del 8.5.2018). Con determinazione del Dirigente del Settore 3 n.733 del 12/09/2018, a seguito di pubblicazione del bando ed esaminati i verbali di gara, il Comune ha proceduto all'aggiudicazione della

concessione all'R.T.I. composta da FA.Pi. srl Distribuzione, ASD Fit Club Cesenatico e Matera Maria Domenica snc;

1 – Descrizione del Progetto:

- l'area oggetto di riqualificazione situata nel quartiere Boschetto, è caratterizzata da una forma longitudinale ed è compresa fra le Vie C.Abbà, A.Manzoni e Milano, un parcheggio esistente e un parco giochi il cui accesso è su viale Trento;
- il sito censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Cesenatico al foglio 15 con il mappale 921 ed ha una superficie pari a 4.929 mq;
- il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio lungo il perimetro dell'area con posti riservati per persone con ridotta mobilità;
- l'area in stato di abbandono è ricca di vegetazione, in un contesto fortemente edificato e l'intervento non modificherà in maniera sostanziale l'impianto arboreo presente e la sua natura. Le tavole di progetto riportano la mappatura delle essenze con indicazione della tipologia di intervento su ogni alberatura;
- l'ingresso all'area avverrà mediante un accesso principale su Via C.Abbà e mediante due accessi pedonali secondari, su Via A.Manzoni e Milano;
- il progetto prevede:
 - a) un punto di ristoro posto al centro dell'area con ingresso principale da Via Cesare Abbà e con una superficie coperta pari a 90,80 mq;
 - b) una sala polivalente a forma quadrata, su un unico livello fuori terra, altezza max 4,30 m e con una superficie coperta pari a 120 mq;
 - c) un'arena coperta con un palco rialzato, un deposito e servizi per gli spettacoli con una superficie coperta pari a 45,96 mq;
 - d) un'area barbecue, attrezzata con un piccolo manufatto con altezza pari a 3m adibito alla funzione specifica della cottura e da tavolini per la consumazione;

2 – Contenuti della Variante urbanistica

nel PRG l'area interessata dalla variante urbanistica afferisce:

- ad un comparto assoggettato a piano particolareggiato (PP) identificato con il n.11 “*Vena Mazzarini*”, il cui perimetro si estende anche sulla porzione di territorio più a nord, ricomprendendo la Vena Mazzarini fino al canale;
- il PP/11 prevede una serie di interventi di natura pubblica, in gran parte già realizzati senza predisposizione di piano particolareggiato tranne la riorganizzazione del verde, così come previsto all'art. 168 delle NTA;
- la modifica al PRG in oggetto, consiste, nella specificazione dell'intervento di riorganizzazione del verde per l'area ex minigolf e nella contestuale possibilità che tale intervento sia attuato in forma diretta, senza necessità di predisporre il piano particolareggiato ovvero suo stralcio;
- all'art. 168 delle NTA del PRG viene inserita la seguente specifica: “**È prevista la possibilità, mediante intervento diretto, di effettuare la riorganizzazione del verde nell'area collocata tra le vie Abbà, Manzoni e Milano come da progetto definito approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.*”;

Dato atto che in relazione alla Valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT) l'Amministrazione comunale nella Relazione tecnica a corredo del progetto ha dichiarato che:

- la variante al PRG conseguente all'approvazione del progetto di riqualificazione dell'area a verde attrezzata, non è sottoposta a Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, ritenendo di poterne escludere l'applicazione ai sensi del combinato disposto di cui alle lett. b) e c) del comma 6 dell'art.19 della L.R. 24/2017, in quanto la previsione urbanistica resta inalterata nella destinazione d'uso attribuita all'area oggetto di riqualificazione che, da impianto attrezzato per minigolf viene riorganizzata e riallestita secondo modalità fruibili di diversa impostazione, mantenendo la vocazione di area a verde attrezzata aperta al pubblico.
- **questa Amministrazione provinciale, in qualità di autorità competente alla Valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT), valutati i contenuti del progetto, ha condiviso la decisione**

comunale, ritenendo la proposta di variante al PRG ascrivibile ai casi di esclusione di cui alle lett. b) e c) del comma 6 dell'art.19 della L.R. 24/2017;

Preso atto che l'Amministrazione comunale ha dichiarato che:

- il territorio Comunale interessato dallo strumento urbanistico non è soggetto alla disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 09/07/1908 n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
- il territorio Comunale interessato dallo strumento urbanistico non è sottoposto al vincolo stabilito dal RD n.3267 del 30 dicembre 1923 concernente il vincolo per scopi idrogeologici.
- provvederà a comunicare la pubblicazione del progetto definitivo alle Autorità militari di seguito elencate:
 - Ministero della Difesa °6 Reparto Infrastrutture con sede a Bologna;
 - Comando in Capo Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico con sede ad Ancona;
 - Aeronautica Militare Comando °1 Regio Area Reparto Territorio e Patrimonio con sede a Milano.
- sarà richiesto all'Azienda USL di Cesena e ad ARPAE Sezione Provinciale di Forlì - Cesena il parere igienico-sanitario previsto dall'art. 19 della L.R. 19/1982.

Verificato l'iter amministrativo inerente *“l'approvazione del Progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e gestione economico funzionale dell'area “ex minigolf” situata tra le Vie Abba, Manzoni e Milano e correlata Variante al PRG vigente”*, che risulta un'opera non soggetta a VIA, la quale si colloca congruamente all'interno del procedimento unico di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica, come disciplinato dall'art.53 della LR 21 dicembre 2017, n.24;

Richiamate le competenze provinciali:

- ai sensi del comma 4 dell'art.53 della LR 24/2017 e ss.mm.ii., la Provincia è chiamata ad esprimere l'assenso relativamente agli effetti di variante urbanistica;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, la Provincia esprime, nell'ambito del procedimento di variazione della strumentazione urbanistica comunale, il *“parere geologico”* sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- ai sensi del comma 3 art.19 e comma 4 dell'art.53 della LR 24/2017 e ss.mm.ii., la Provincia individuata quale autorità competente per la valutazione ambientale, è chiamata ad esprimere il proprio parere motivato sulla sostenibilità ambientale e territoriale relativamente agli effetti di variante urbanistica;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art.27 bis della LR20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Visto infine:

- la LR 24/2017 “*Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio*”;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante “*Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali*”;

CONSIDERATO

A) Espressione dell'assenso alla Variante urbanistica, ai sensi dell'art.53 comma 2 LR 24/2017 e ss.mm.ii.

La verifica di coerenza della variante proposta si effettua principalmente rispetto alla matrice insediativa del PSC, in quanto l'area in oggetto è interamente ricompresa nell'*ambito urbano consolidato* (art. A-10), di cui all'art. 3.21 (**Tavola B4/C1**). In tale ambito il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà delle funzioni compatibili presenti e di miglioramento delle dotazioni, per cui il progetto di riqualificazione dell'area oggetto di variante urbanistica risulta essere pienamente coerente. In assenza di RUE, ai sensi della LR 20/00 ss.mm.ii, la disciplina di dettaglio per gli interventi è ancora definita dal PRG.

Preso atto che il progetto, sulla base di quanto asseverato nella Relazione urbanistica:

- non incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale;
- garantisce e qualifica le dotazioni territoriali;
- tratta l'individuazione di opere di pubblica utilità finalizzate al miglioramento della qualità insediativa;
- non inerte i vincoli ambientali, territoriali e paesistici, né contrasta con gli obiettivi e gli indirizzi dettati alla pianificazione regolamentare;
- è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica sovraordinata vigente e non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative;

A.1. Si ritiene di non formulare alcuna osservazione in relazione alla localizzazione dell'opera pubblica in oggetto in variante al PRG, stante il fatto che le scelte progettuali individuate risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione sovraordinata comunale e con il PTCP;

A.2. Si esprime, ai sensi degli artt. 4 e 53, della LR 24/2017 l'assenso al “Progetto di riqualificazione dell'area “ex minigolf” situata tra le Vie C.Abbà, A.Manzoni e Milano” relativamente agli effetti di variante al PRG del Comune di Cesenatico.

B) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della LR 19 del 30/10/2008

L'area è ubicata in zona costiera, ad una quota di circa 2,6 m, su quello che era l'allineamento dunale di età post-pleistocenica, ormai totalmente cancellato dalla moderna urbanizzazione. Le prove effettuate, hanno mostrato uno spessore medio del cordone sabbioso di circa 4 metri, ricoperti da altri 4 metri di materiale di riporto, dovuti al ritombamento del vecchio corso della Vena Mazzarini, effettuato con materiale misto, sabbioso e argilloso, con scarse caratteristiche geotecniche. Al di sotto del banco sabbioso si trovano i depositi di ambiente continentale dati da argille limose da molli a mediamente consistenti fino ad una profondità di circa 25,0 m (dati di bibliografia). Considerate le caratteristiche dei primi orizzonti del suolo, **il progettista, in fase di calcolo dei carichi di fondazione applicabili al terreno, dovrà tener conto delle disomogeneità riscontrate.**

Le prove geofisiche effettuate (prova di registrazione HVSR e ReMi), hanno mostrato l'assenza di importanti contrasti di impedenza nel sottosuolo, con una frequenza di sito pari a circa 0,45 Hz, presumibilmente al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'opera.

Le sabbie del cordone litoraneo sono però storicamente suscettibili del fenomeno di liquefazione in caso di terremoto e sono state quindi condotte le verifiche richieste dalla normativa vigente (DGR 630/2019), comprensive di un'analisi della risposta sismica di III livello.

Utilizzando i parametri derivati dalle prove geotecniche, è stata effettuata una verifica del potenziale di liquefazione, dove **si è riscontrato un rischio di liquefazione elevato**, con indice maggiore di 5 ed un possibile cedimento post-sisma compreso tra 6 e 10 cm. La relazione geologica non fornisce prescrizioni per le fasi successive.

In materia di rischio idrogeologico, **l'area è zonizzata come “Art. 6 – Area di potenziale allagamento” nelle Tavole del Rischio idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (ora confluita nell'Autorità Distrettuale del Fiume Po), con tirante idrico di riferimento di 50 cm, e pertanto soggetta alla relativa normativa**, come correttamente indicato nella Relazione Tecnica.

Preso atto che per il calcolo dei volumi necessari a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, l'esistente campo da tennis è stato considerato impermeabile al 100% e che tale valutazione dovrà essere validata dall'ente di gestione del recettore delle acque piovane, il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica, con integrazioni, a firma del Dott. Geol. Maurizio Moroni, esprime **parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **con le seguenti prescrizioni:**

B.1. Per ridurre il rischio di liquefazione, dovranno essere adottate tecniche preventive di miglioramento delle caratteristiche delle sabbie (es. vibroflottazione), di cui dovrà essere valutata l'efficacia con apposite prove post-trattamento. In alternativa dovranno essere adottate fondazioni profonde che trasferiscano il carico al di sotto dello strato potenzialmente liquefacibile.

B.2. In fase di progetto esecutivo, dovranno essere attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.

Tutto ciò premesso

Dato atto che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato l’art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l’art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto che, in osservanza dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Cesenatico di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;

DECRETA

1. **Di esprimere l'assenso**, ai sensi degli artt. 4 et 53, della LR 24/2017, relativamente alla localizzazione dell'opera pubblica in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Cesenatico, per la realizzazione del “*Progetto definitivo relativo all'intervento di riqualificazione e gestione economico funzionale dell'area “ex minigolf” situata tra le Vie C.Abbà, A.Manzoni e Milano e correlata Variante al PRG vigente*”, in assenza di osservazioni e per le motivazioni espresse al **punto A** della parte narrativa del presente atto.
2. **Di esprimere parere favorevole** ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni della variante urbanistica con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le prescrizioni di cui ai **punti B.1 e B.2**, contenute ed illustrate nella parte narrativa del presente atto.
3. **Di trasmettere**, il presente atto al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Protocollo n. 31479 del 5/11/19)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

- ☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
- ☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 5/11/19

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro Costa)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

- ☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- ☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
- ☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 6/11/19

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA